



Comune de Sarre ~ Comune di Sarre

39, HAMEAU DE TISSORET 11010 SARRE ~ VALLÉE D'AOSTE ~ ITALIE ~ TEL. 0165/215611 FAX 0165/215656 ~ P.I. 00091850073
www.comune.sarre.ao.it ~ E-mail: info@comune.sarre.ao.it

ORDINANZA N. 67/2017

OGGETTO: CANE MORSICATORE - MICROCHIP N. 38026000256023 – ORDINANZA CON PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE PER IL PROPRIETARIO/DETENTORE.

IL SINDACO

- VISTA la comunicazione pervenuta in data 30/11/2017 ed acquisita al n. di prot. 10698/2016, inviata dal Direttore S.C. Sanità Animale Dr. Marco Ragionieri, finalizzata alla emissione di un'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 41 delle Linee guida della Legge regionale n. 37/2010;
- CONSIDERATO che il provvedimento viene richiesto in relazione alla accertata valutazione di rischio di del cane - microchip n. 38026000256023 all'anagrafe canina corrispondente al nome: Nerone nato il 15/10/2015, sesso: maschio, razza: non enci, mantello: nero, di proprietà del Sig. Ivan GHIDOTTI nato a Aosta il 28/08/1978, residente a Sarre in fraz. Fareur, 45;
- VISTA la legge Regionale della Valle d'Aosta n. 37/2010 e le successive Linee Guida (allegato alle delibere della Giunta Regionale Valle d'Aosta n. 1731/2012 e 1162/2013);
- VISTO il decreto legislativo 502/1992 e s.m.i., concernente il riordino della materia sanitaria;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2009;
- VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTI gli artt. 9 comma 6 della legge regionale n° 37/2010;
- VISTO l'art. 1 comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale del 6 agosto 2013;
- RITENUTO, pertanto, opportuno ed urgente ordinare l'adozione delle seguenti urgenti misure precauzionali;

ORDINA

al sig. Ivan GHIDOTTI nato a Aosta il 28/08/1978 residente a Sarre in fraz. Fareur, 45 proprietario e detentore del cane di nome Nerone, nato il 15/10/2015, sesso maschio, razza non enci, mantello nero - microchip n. 38026000256023 - di adottare, con effetto immediato, quali idonee e necessarie precauzioni al fine di garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni e da danni le seguenti misure di prevenzione:

1. il divieto di lasciare il cane incustodito alla presenza di estranei, bambini o altre categorie di persone esposte al rischio di aggressione nonché l'obbligo di mettere in sicurezza i luoghi i giardini e le recinzioni dove staziona o è tenuto l'animale;
2. l'obbligo di utilizzare congiuntamente museruola e guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 metri nella conduzione dell'animale in aree urbane e/o in luoghi aperti al pubblico;
3. l'obbligo di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

4. l'obbligo di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
5. l'obbligo di utilizzare congiuntamente guinzaglio e museruola nella conduzione del cane in esercizi pubblici e commerciali, locali e uffici aperti al pubblico, mezzi pubblici di trasporto;
6. l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile personale (R.C.) per danni contro terzi causati dal proprio cane;
7. l'obbligo personale di frequentare un percorso formativo specifico, per i proprietari di cani, per il conseguimento del Patentino di cui all'art. 9 comma 6 della legge regionale n°37/2010 e art 1 c. 5 del OM 6/8/2013 organizzato dal CELVA;
8. l'obbligo di sottoporre il cane ad una visita di valutazione comportamentale da parte di un medico veterinario specialista e/o esperto in medicina veterinaria comportamentale;

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile

Gli organi di Polizia e di controllo veterinario, competenti per territorio, hanno l'obbligo di farla rispettare.

Le violazioni saranno punite ai sensi delle leggi vigenti

Sarre, 1° dicembre 2017

IL SINDACO
Massimo PEPELIN

